

Proc. nr. 1274/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di PRATO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Pisano	Presidente
dott. Angela Maria Fedelino	Giudice Relatore
dott. Caterina Condò	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **1274/2014** promossa da:

, con l'avv. Simona FANI;

attore

contro

, con l'Avv. Serena CRESTI;

convenuta

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

avente ad oggetto: separazione giudiziale;

Conclusioni

Per l'attore:

1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. pronunciare l'addebito della separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva della Signora _____ ;
3. assegnare la casa familiare, posta in Via _____ a Prato (iscritta al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio n. _____, Particella n. _____, Sub. _____, Cat. _____, Classe _____, Cons. _____ vani, Superficie Cat. _____ mq, Rendita € _____) con garage sito in Via _____ a Prato (iscritto al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio n. _____, Particella _____, Sub. _____, Cat. _____, Classe _____, Cons. _____, Superf. Cat. _____ mq, Rendita € _____) al Signor _____ che vi abiterà insieme ai figli maggiorenni, e _____, non ancora autosufficiente;
4. porre a carico della Signora _____ una somma per provvedere al mantenimento di _____ di almeno € _____ mensili e della somma pro quota a lei spettante per il pagamento del mutuo pari ad € _____ mensile e delle spese condominiali straordinarie complessive di € _____.



Con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria, pur ritenendo sussistenti tutti gli elementi per pronunciare l'addebito della separazione per colpa esclusiva della Signora _____, insiste per l'ammissione delle prove per testi e tutte le prove già dedotte e richieste in memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, 2, 3 c.p.c. e nella memoria ex articolo 709 c.p.c. ivi richiamata.

Per la convenuta:

come in comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memoria ex art- 183, comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso in data 19.03.2014 il signor _____ ha chiesto dichiararsi la separazione personale dalla coniuge signora _____, affermando che:

- il matrimonio era stato celebrato in Sesto Fiorentino il 14.09.1991;
- dall'unione erano nati i figli _____ (il 23.06.1993) e _____ (il 06.04.1997);
- il matrimonio, di lunga durata e senza particolari problemi, era entrato improvvisamente in crisi quando, dalla seconda metà del 2012 in poi, la signora _____ aveva cominciato a comportarsi in maniera inspiegabile e censurabile: aveva prelevato in contanti oltre 15.000 € dal conto corrente cointestato ai coniugi, aveva fatto spese personali di parrucchiere ed estetista eccessive, aveva richiesto (anche in precedenza) finanziamenti personali all'insaputa del marito, aveva rubato la corrispondenza dei vicini, con conseguente procedimento penale a suo carico, aveva trascurato del tutto la pulizia della casa, aveva condotto la figlia _____, sedicenne, in discoteca, facendola vestire in modo non adeguato alla sua età, e aveva addirittura fatto fare delle fotografie provocanti alla figlia, alcune delle quali erano state pubblicate su Facebook; infine, nel settembre 2013 aveva lasciato la casa familiare, ostentando una relazione extraconiugale nel frattempo intrapresa, aveva smesso di contribuire al mantenimento dei figli ed anzi faceva ritorno a casa durante il giorno, in assenza del marito, per mangiare e per farsi la doccia.

Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento esclusivo della figlia _____ e l'assegnazione della casa familiare in comproprietà tra i coniugi e un contributo al mantenimento dei figli, a carico della madre, di almeno 150,00 € al mese per ciascun figlio.

La coniuge signora _____ si è costituita e ha svolto le sue difese, affermando che l'unione familiare si era logorata da molti anni e che già dal 2004 i due coniugi dormivano in camere separate, e che questo doveva attribuirsi al carattere intollerante e aggressivo del marito; ha contestato le affermazioni del marito e in particolare ha dichiarato:

- che era andata in discoteca solo due volte, sempre con la figlia;
- che il padre sapeva che la figlia si sarebbe fatta fare delle foto da un fotografo come modella, ma non si era interessato della cosa;
- che si era dovuta allontanare da casa per il carattere violento del marito;
- di avere solo un modesto lavoro di pulizie, avendosi dovuto dedicare alla casa e ai figli per tutta la durata del matrimonio.

La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al mantenimento dei figli, a carico del padre, di € 250,00 per ciascun figlio e di almeno € 150,00 per se stessa.



Le parti sono comparse di fronte al Presidente all'udienza del 22.05.2014. Questi, fallito il tentativo di conciliazione, ha disposto in via provvisoria e urgente l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa familiare al padre, nessun assegno di mantenimento, né a carico del marito per la moglie, né a carico della madre per i figli.

Successivamente il giudice istruttore ha disposto di nuovo la comparizione personale delle parti, le quali però non sono riuscite a trovare un accordo sulle condizioni della separazione. La causa è stata istruita con prove orali (anche se il giudice ha ritenuto superflue gran parte delle prove richieste da entrambe le parti) e con documenti.

ooooooo

Sussistono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di dichiarare la separazione, essendo ormai evidente che la prosecuzione della convivenza – di fatto interrotta da circa tre anni - è intollerabile, come riconosciuto da entrambe le parti.

Per quanto riguarda la domanda di addebito, il Tribunale ritiene possibile raggiungere una decisione, sulla base delle seguenti circostanze e considerazioni:

- è pacifico che la signora ha lasciato la casa familiare nel settembre 2013, quali che siano stati i motivi effettivi di tale scelta;
- in data 3 agosto (probabilmente del 2013) tale pubblicava su Facebook due fotografie una di madre e figlia, l'altra solo della figlia (accanto ad un uomo molto più vecchio di lei), in un ambiente tipo discoteca e in abbigliamento aderente, con pantaloni tipo leggings neri e tagliati: atteggiamento e abbigliamento di madre e figlia appaiono inadeguati, per la figlia sedicenne perché troppo giovane, per la madre ultraquarantenne per il motivo opposto (cfr. doc. 13 att.);
- a giudizio appena introdotto, nel marzo – aprile 2014, la signora aveva una relazione con un uomo, o lasciava credere di averla, dato che questi il 31 marzo, con il nome di , postava su Facebook il seguente stato: “stasera zuppa di fave dure con ditalini ... evvai”; seguivano vari commenti, anche della signora , che tra l'altro affermava “è insaziabile ... di me!!!”; il tutto è di gusto quantomeno discutibile, se si pensa che anche la figlia poteva leggere; comunque, la signora non si presentava al mondo come una moglie vessata e sofferente, ma come una donna libera e molto disinibita (l'attore ha prodotto la stampa della pagina Facebook – doc. 22);
- in data imprecisata, sono state scattate alcune fotografie alla figlia (cfr. doc. 14 att.), in pose allusive e discutibili per una sedicenne, tanto più se si pensa che la madre non ha negato di avere dato il consenso a che tali fotografie venissero scattate, anzi ha fatto un commento positivo quando la figlia ne ha pubblicata una sulla sua pagina Facebook (cfr. doc. 15 att.);
- sotto altro profilo, l'attore ha prodotto la documentazione bancaria dalla quale risultano i prelievi della moglie, sopra ricordati; peraltro la convenuta non ha negato tali prelievi, ma ha affermato genericamente di avere destinato i soldi ad esigenze familiari;
- l'attore ha anche documentato che la convenuta è stata indagata per furto di corrispondenza.

Il Tribunale ritiene quindi provata la domanda di addebito, nel senso che la signora , ad un certo punto, in vari modi ha infranto il legame di fiducia con il marito, sia per il suo comportamento personale, sia per l'esempio/incitamento alla figlia, vista quasi come compagna di avventure, sia per essersi appropriata di denaro familiare e averlo speso senza renderne conto al marito, sia con condotte strane, forse da cleptomane. Che dietro a tutto questo ci sia un disagio personale anche forte è possibile, ma certo ad una persona adulta si chiede almeno di riconoscere di avere bisogno di un aiuto, piuttosto che comportarsi nei modi sopra descritti. Il Collegio ritiene quindi che sia stata la condotta della moglie a determinare la irreversibile crisi del matrimonio.



All'accoglimento della domanda di addebito segue per legge l'impossibilità per la convenuta di far valere qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti del marito.

Per quanto riguarda poi i figli, si osserva che entrambi sono ormai maggiorenni, e in particolare che _____, nata nel 1997, era già maggiorenne all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nulla si deve disporre quindi in ordine all'affidamento.

Per quanto riguarda invece le condizioni economiche, sembra di capire che, nelle more, il figlio abbia trovato un lavoro, dato che nessuna delle parti ha riproposto la domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiore.

Per quanto riguarda invece _____, appena maggiorenne e studentessa all'epoca della precisazione delle conclusioni, risulta pacifica la sua condizione di non autosufficienza economica. Dalla relazione richiesta dal giudice ai Servizi sociosanitari, sulla base di quanto rappresentato dalle parti, è emerso che _____ ha sofferto di fobie e ansie soprattutto in ambito scolastico, a partire dai tredici anni, e che è stata seguita, sembra con un certo successo. Le parti hanno riferito in udienza che frequentava una scuola per estetiste.

Si ritiene quindi che _____, non ancora autosufficiente sotto il profilo economico, debba rimanere a vivere nella casa familiare, che per questo motivo viene assegnata al padre: la convenuta ha fatto la sua scelta di allontanamento, e certo non può pretendere di rientrare in casa facendone uscire l'attore. Del resto, è verosimile e augurabile che la ragazza diventi presto indipendente, ciò che imporrà una revisione delle condizioni disposte in questa sede.

Per il resto, il Tribunale nell'ambito della presente causa non può disporre alcunché circa la disciplina del pagamento del mutuo per la casa familiare, acquistata in proprietà dai coniugi: in difetto di accordo, si deve seguire l'ordinaria disciplina.

Infine, il Collegio ritiene che il dovere di mantenimento dei figli sia ineludibile per i genitori, quindi anche la madre dovrà concorrervi. La stessa parte ha ammesso di avere un lavoro regolare, oltre a svolgere alcune ore "in nero"; inoltre non ha negato di avere fatto una crociera con i due figli. I testimoni sentiti all'udienza del 09.03.2015, per la verità, nulla di certo hanno riferito in ordine alla circostanza che la signora _____ lavori anche presso un supermercato in Calenzano. In ogni caso, però, la convenuta certamente lavora, e potrebbe lavorare ancora di più, non risultando che abbia problemi di salute. In conclusione, allora, considerati l'obbligo ineludibile di mantenimento della prole, da una parte, e il reddito certo anche se modesto della convenuta, dall'altra, il Tribunale ritiene equo onerare la stessa di un contributo ordinario di € 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese cosiddette straordinarie.

Le spese seguono la (pressoché totale) soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei vigenti parametri (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, compensi medio/minimi); l'ammissione (peraltro provvisoria) al patrocinio a spese dello Stato non viene qui in discussione, in quanto si riferisce alle spese sostenute dall'avente diritto, e non alle spese che la parte soccombente debba rifondere alla parte vittoriosa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita,
dichiara

la separazione dei coniugi:

_____, nato a San Casciano in Val di Pesa il 06.06.1960



e

, nata a Firenze il 18.04.1965,

che si sono sposati in Sesto Fiorentino il 14.09.1991, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sesto Fiorentino al nr. parte per l'anno 1991;

dichiara

che la separazione è addebitabile alla moglie;

assegna

la casa familiare posta in Prato, via , al marito, che vi abiterà con la figlia ,
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;

dispone

che la moglie versi al marito, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e straordinarie in genere, se concordate (ad eccezione delle spese urgenti) e documentate;

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;

condanna

la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € € 5000,00 per compensi, € 85,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Prato, 19/10/2016.

Il giudice estensore
(dr. Angela Maria Fedelino)

Il presidente
(dott. Nicola Pisano)

